

# Bilancio finale di liquidazione impugnabile dai creditori sociali

Per il Tribunale di Milano i creditori sociali, esclusi dal rimedio del reclamo, riservato ai soci, potrebbero eccepirne la nullità

/ Maurizio MEOLI

I creditori sociali non possono presentare reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, ma potrebbero eccepirne la **nullità** al fine di far emergere un maggiore attivo in concreto ripartito tra i soci (e, quindi, una più ampia responsabilità di questi ultimi verso di essi) ovvero una responsabilità del liquidatore per negligente gestione della liquidazione. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. [10496/2015](#).

Ai sensi dell'[art. 2492](#) comma 3 c.c., nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito del **bilancio finale di liquidazione**, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio dei liquidatori. Il reclamo è, quindi, uno strumento, riservato ai soci, che presenta natura endo-societaria e la finalità di far emergere – entro un termine decadenziale – eventuali contestazioni (dei soci) rispetto alle attività liquidatorie e, in particolare, rispetto alla proposta di ripartizione dell'attivo contenuta nello stesso bilancio; in assenza delle quali il liquidatore "deve" chiedere la **cancellazione** dell'ente dal Registro delle imprese, comportante, *ex art. 2495* comma 1 c.c., l'irreversibile estinzione della società (*cf. Cass. SS.UU. nn. [6070](#), [6071](#) e [6072/2013](#)*).

In tale sistema i **creditori sociali** non sono legittimati – rispetto alla dissoluzione dell'ente e a differenza di quanto previsto nei casi di riduzione del capitale sociale, di fusione e di scissione – ad alcun rimedio oppositivo a tutela della loro garanzia generica rappresentata dal patrimonio sociale. Agli stessi, peraltro, è riconosciuta, dopo la cancellazione dell'ente, laddove non soddisfatti, la possibilità di "**far valere** i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi" (*ex art. 2495* comma 2 c.c.).

La mancanza di un'azione di reclamo da parte dei creditori, quindi, non appare la conseguenza di un vuoto normativo, colmabile con il ricorso a un'interpretazione estensiva o analogica dell'[art. 2492](#) c.c., ma risulta **coerente** con l'impianto complessivo della disciplina (nel quale – come chiarito anche da Cass. SS.UU. nn. [6070](#), [6071](#) e [6072/2013](#) – la tutela dei creditori sociali è affidata al subentro dei soci nella posizione della società quanto ai rapporti in concreto non esauriti).

Rispetto a tale conclusione non rileva il fatto che si tende ad ammettere la c.d. "cancellazione della cancellazione" della società ovvero la revoca della precedente cancellazione *ex art. 2191* c.c. Tale possibilità, infatti,

è ritenuta praticabile **solo** laddove la cancellazione della società dal Registro delle imprese sia avvenuta "in assenza delle condizioni richieste dalla legge" e, in particolare, in assenza della riconducibilità del bilancio finale di liquidazione depositato allo schema legale tipico; quale situazione "neutralizzabile" dal c.d. "**controllo qualificatorio**" spettante sulle iscrizioni nel Registro delle imprese, in prima battuta, al Conservatore e, in seconda battuta, al Giudice del Registro adito *ex art. 2191* c.c. (*cf. Trib. Milano [31 dicembre 2013](#) e Trib. Milano [22 novembre 2013](#)*).

Di contro, la cancellazione della cancellazione *ex art. 2191* c.c. non può avvenire sulla scorta di prospettazioni di invalidità del bilancio finale attinenti alle sue modalità di redazione, essendo estranea ai poteri del Conservatore e del Giudice del Registro qualsiasi verifica di eventuali vizi del bilancio stesso. In altre parole, la revoca della cancellazione è consentita solo quando l'iscrizione è operata al di **fuori** dallo **schema legale**, permanendo l'applicabilità della disposizione generale di cui all'[art. 2191](#) c.c.

Per tutti tali rilievi, quindi, è da escludere che i creditori sociali possano dirsi legittimati a proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione. E tale conclusione neppure è contraddetta dal fatto che i creditori sociali insoddisfatti, seppure non legittimati a reclamare il bilancio finale *ex art. 2492* c.c., potrebbero **impugnarlo per nullità**, secondo le regole generali, affermando il loro interesse a contestarne le risultanze, in quanto il documento contabile, nel determinare l'attivo di liquidazione assegnato ai soci, individua la misura della responsabilità post cancellazione dei soci medesimi nei loro confronti.

Tale legittimazione "generale" dei creditori sociali, in particolare, dovrebbe essere finalizzata non ad ottenere la revoca della cancellazione dell'ente (di regola esclusa), ma a far accertare un **maggior ammontare** dell'attivo in concreto ripartito tra i soci e, dunque, una più ampia responsabilità di costoro quali "successori" dell'ente estinto verso i creditori sociali, oppure una responsabilità del liquidatore per una negligente gestione liquidatoria, perché realizzata (anche) attraverso operazioni contabili illecite.

Si tenga presente, infine, che, secondo Trib. Verona [8 giugno 1993](#), il bilancio finale di liquidazione potrebbe essere impugnato anche dall'**organo di controllo** per questioni riguardanti la procedura prevista dalla legge per la corretta approvazione del bilancio finale di liquidazione.